

DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2025
363/2025/R/GAS

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI PEAK SHAVING TRAMITE
RIGASSIFICAZIONE, NEL PERIODO INVERNALE DELL'ANNO TERMICO 2024-2025

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1350^a riunione del 29 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/94/CE, del 22 ottobre 2014;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017;
- il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2017/1938 del 25 ottobre 2017 (di seguito Regolamento 2017/1938);
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: Ministro) 19 aprile 2013;
- il decreto del Ministro 18 ottobre 2013 (di seguito: decreto 18 ottobre 2013);
- il decreto del Ministro 18 ottobre 2017;
- il decreto del Ministro 30 settembre 2020;
- il decreto del Ministro 27 ottobre 2023, n. 352 (di seguito: decreto 27 ottobre 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, che approva il Testo integrato del bilanciamento (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2024, 374/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 374/2024/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2024, 500/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 500/2024/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 600/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 600/2024/R/gas);
- il Piano di Emergenza predisposto ai sensi degli articoli 8 e 10 del Regolamento 2017/1938 ed approvato con il decreto 27 ottobre 2023 (di seguito: Piano di emergenza);
- la comunicazione di Snam S.p.A. (di seguito: Snam) del 7 febbraio 2025, prot. Autorità 8571, del 10 febbraio 2025 (di seguito: comunicazione 7 febbraio 2025);
- la comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: Ministero) del 12 febbraio 2025, prot. Autorità 9558, del 13 febbraio 2025 (di seguito: comunicazione 12 febbraio 2025);
- la comunicazione dell’Autorità del 13 marzo 2025, prot. Autorità 17886, del 13 marzo 2025 (di seguito: comunicazione 13 marzo 2025);
- la comunicazione di Snam del 20 marzo 2025, prot. Autorità 19838, del 21 marzo 2025;
- la comunicazione di Snam Energy Terminals (di seguito: SET) del 21 luglio 2025, prot. Autorità 51847, del 21 luglio 2025.

CONSIDERATO CHE:

- il Piano di emergenza prevede, al paragrafo 2.3, numero IV, l’utilizzo di stoccaggi di GNL con funzioni di *peak shaving* in caso di eventi sfavorevoli conseguenti a condizioni climatiche avverse o a inattese riduzioni degli approvvigionamenti;
- con decreto 18 ottobre 2013, il Ministro ha definito i termini e le condizioni per il servizio di *peak shaving*;
- l’articolo 2, comma 1, del decreto 18 ottobre 2013 dispone che gli oneri del servizio di *peak shaving*, ivi inclusi tutti gli oneri documentati e ammessi dall’Autorità sostenuti dal responsabile del bilanciamento e dalle imprese di rigassificazione, sono posti a carico del sistema nazionale del gas naturale secondo modalità stabilite dall’Autorità;
- con la deliberazione 600/2024/R/gas l’Autorità ha definito gli aspetti di competenza per la gestione del servizio di *peak shaving* per l’anno termico 2024-2025;
- con la comunicazione 7 febbraio 2025, Snam, con riferimento al terminale di Panigaglia gestito dalla società controllata SET, informava il Ministero e l’Autorità in merito:
 - a) alla scarica, nei giorni 26-27 gennaio 2025, della nave aggiudicataria del servizio di *peak shaving* e alla disponibilità di un volume di gas per il servizio pari a 20 milioni di metri cubi;
 - b) alle operazioni di scarica effettuate nei giorni 4-5 febbraio 2025 di una seconda nave nell’ambito del conferimento di capacità di rigassificazione di breve periodo;
 - c) ai quantitativi di GNL presenti negli stoccaggi del terminale di Panigaglia pari a circa 45 milioni di metri cubi, di cui circa 20 destinati al servizio di *peak shaving*, 10 alla copertura di consumi e perdite del terminale e 10 da riconsegnare per il servizio di rigassificazione;

- d) alla disponibilità presso il terminale di Piombino di un quantitativo di circa 16 milioni di metri cubi di proprietà di SET, che gestisce l'impianto, acquisito nell'ambito della procedura di *commissioning* del terminale e di cui si è reso necessario procedere alla rigassificazione e immissione in rete;
- alla luce di quanto sopra riportato e tenuto conto “*del perdurare della situazione di tensione internazionale, dell'utilizzo intensivo degli stoccaggi anche a livello europeo e della dinamica crescente dei prezzi*”, con la medesima comunicazione Snam ha segnalato l'opportunità di incrementare i quantitativi di gas a tutela della sicurezza del sistema, tramite un servizio sperimentale di *swap* logistico tra i volumi di GNL dei terminali di Piombino e Panigaglia. Nel dettaglio, lo *swap* dei volumi prevede una riduzione del *send out* programmato presso il terminale di Panigaglia e un contestuale aumento del *send out* presso quello di Piombino, nel rispetto dei limiti tecnici del terminale e senza pregiudizio degli impegni contrattuali assunti con gli utenti, consentendo di disporre di un quantitativo per il servizio di *peak shaving* pari al doppio dell'attuale e portando così la disponibilità di punta giornaliera a circa 10 milioni di mc/giorno per un periodo fino a quattro giorni;
 - il servizio sperimentale di *swap*, secondo quanto riportato da Snam nella comunicazione 7 febbraio 2025, “*consentirebbe di ridurre significativamente i tempi di esecuzione*” che sarebbero necessari per una seconda asta del *peak shaving*;
 - con comunicazione del 18 febbraio 2025 il Ministero ha fornito il proprio nulla osta al servizio sperimentale di *swap* proposto da Snam, “*fermo restando le prerogative dell'ARERA riguardo alle modalità di valorizzazione delle giacenze di GNL all'interno del terminale di Panigaglia a fine stagione invernale (31 marzo 2025) e di remunerazione del servizio proposto dalla medesima SNAM*”;
 - con comunicazione del 13 marzo 2025 la Direzione Mercati Energia dell'Autorità ha trasmesso a Snam l'esito delle proprie risultanze istruttorie, ivi osservando che il servizio di *peak shaving*, organizzato come proposto da Snam, è assimilabile alla combinazione dei seguenti servizi di flessibilità offerti dal terminale di Panigaglia in coerenza con l'articolo 12 del TIRG:
 - servizio di *virtual liquefaction* che consente di consegnare all'impresa di rigassificazione gas al PSV e ricevere un volume equivalente di GNL negli stoccaggi del terminale;
 - il servizio di stoccaggio temporaneo che consente di mantenere il GNL precedentemente consegnato nei serbatoi di stoccaggio per un determinato periodo;
 - il servizio di flessibilità in riconsegna che consente all'utente di rigassificare il GNL oggetto del servizio di stoccaggio temporaneo;
 - con la medesima comunicazione la Direzione Mercati Energia ha individuato il costo associato al servizio proposto da Snam, come somma del:
 - a) costo dei servizi di flessibilità, determinato applicando ai quantitativi di gas messi a disposizione per il servizio di *peak shaving* i corrispettivi unitari a base d'asta come approvati con la deliberazione 500/2024/R/gas;
 - b) costo connesso al differenziale di prezzo del gas tra il mese di messa a disposizione del servizio di *peak shaving* e il mese di restituzione del gas

applicato i quantitativi gas resi disponibili per il servizio; a tal fine ha prospettato di prendere a riferimento la differenza tra il valore di febbraio 2025 della C_{MEM} , di cui all'articolo 6 del TIVG, e la media dei *forward* con consegna al PSV nel mese di aprile 2025;

- c) onere finanziario connesso all'immobilizzazione del gas, determinato in linea con i criteri adottati con la deliberazione 374/2024/R/gas per il servizio di *default* trasporto, adottando un tasso annuo di finanziamento pari ad una media del tasso Euribor a 6 mesi, maggiorata di un tasso specifico di rischiosità pari al 2,93%, riproporzionato sul periodo di immobilizzazione pari a 45 giorni;
- con la comunicazione 21 luglio 2025 SET ha rilevato l'impossibilità per la medesima società di operare attraverso copertura rispetto alle variazioni del prezzo del gas attraverso transazioni *forward*, ed ha pertanto prospettato una quantificazione alternativa del costo sub b);
- più in particolare, ha proposto di applicare ai quantitativi di gas resi disponibili per il servizio il differenziale tra la media del valore della C_{MEM} nel periodo aprile 2024 - febbraio 2025 ed il valore della C_{MEM} del mese di aprile 2025. Il periodo aprile 2024 - febbraio 2025 corrisponde al periodo che decorre dalla regimazione del Terminale di Piombino (6 mesi di esercizio a pieno carico) - nel quale è stato possibile la rilevazione dei quantitativi di gas disponibili per il servizio - fino al mese di erogazione del servizio;
- il costo complessivo del servizio di *peak shaving* risultante dalla proposta di Snam risulta pari a 634.231,98 euro.

RITENUTO CHE:

- le integrazioni ai criteri di determinazione dei costi del servizio di *peak shaving* prospettate da SET con comunicazione del 21 luglio 2025 siano coerenti con le effettive modalità di svolgimento del servizio;
- sia pertanto opportuno dare mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine della liquidazione a Snam dei relativi importi

DELIBERA

1. di prevedere che, entro il 30 agosto 2025, la Cassa per i servizi energetici e ambientali provveda a versare a Snam l'importo di 634.231,98 euro a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui al comma 8.1 del TIB, per la copertura dei costi per l'incremento dei quantitativi di gas a disposizione del servizio di *peak shaving*;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a Snam S.p.A., alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e Snam Energy Terminals s.r.l.;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini